



COMUNE DI CONCOREZZO

SETTORE SERVIZI SOCIALI

**REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE E
DISABILI RICOVERATE IN STRUTTURE RESIDENZIALI ED IN STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI DIURNE**

*Approvato con Delibera di Consiglio n.77 del 17/12/2020
e modificato con Delibera di Consiglio n. 14 del 23/03/2022*

Art. 1. PRINCIPI GENERALI

1 - Il presente *“Regolamento degli interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali e/o ospiti in strutture semiresidenziali diurne”* disciplina i criteri di accesso, i criteri di valutazione e le modalità di erogazione degli interventi di sostegno economico che il Comune di Concorezzo predispone, nell’esercizio delle funzioni concernenti gli interventi sociali di cui ha titolarità ai sensi delle leggi vigenti, al fine di permettere l’inserimento o la permanenza in strutture residenziali e/o diurne di persone anziane o disabili che necessitano di inserimento in tali strutture ma non sono in grado di provvedere al pagamento della retta in autonomia.

Art. 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

1 - Gli interventi di cui al presente Regolamento, nel rispetto dei principi e dei valori della Costituzione italiana, trovano fondamento in quanto previsto dalle seguenti leggi:

- legge n. 328 del 8 novembre 2000: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- legge n. 104 del 5 febbraio 1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- legge regionale n. 3 del 12 marzo 2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario” e successive modifiche e integrazioni;
- normativa ISEE vigente (D.P.C.M. 159/2013);
- linee guida regionali approvate con D.G.R. 3230/2015 “Prime determinazioni per l’uniforme applicazione del DPCM 159/2013 .

Art. 3. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1 - Il Comune di Concorezzo interviene a favore di persone anziane e disabili che, a causa di particolari condizioni psico-fisiche e ambientali, necessitano di ricovero in strutture protette, mediante erogazione di contributi economici finalizzati al pagamento parziale della retta di ricovero, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili e nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

Analogamente vengono disposti gli interventi a favore di anziani e disabili che necessitino di inserimento in strutture semiresidenziali diurne.

INTEGRAZIONE ECONOMICA A FAVORE DI PERSONE ANZIANE O DISABILI INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI

Art. 4. DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

1 - Sono destinatari degli interventi per il ricovero in strutture residenziali a ciclo continuativo: gli anziani e i disabili residenti nel Comune di Concorezzo da almeno un anno (salvo il caso di situazioni di eccezionale gravità, valutate dal Servizio Sociale) oppure dimoranti, nel caso di richiesta di interventi non differibili in attuazione dell'art. 2 della Legge Quadro 328/2000, impossibilitati a rimanere nell'ambito familiare e ad usufruire di servizi alternativi al ricovero.

Art. 5. TIPOLOGIA D'INTERVENTO

1 - Gli interventi attuati sono differenziati rispetto alle necessità e si evidenziano in:

- informazione e orientamento agli interessati sulle strutture accreditate esistenti;
- intervento diretto del servizio sociale nella procedura di ricovero (ricerca della struttura residenziale, eventuale pagamento totale o parziale della retta di degenza) in caso di persone sole o affidate alla tutela del Comune o nel caso in cui la struttura individuata dal Servizio richieda obbligatoriamente un intervento diretto da parte del Comune per quanto riguarda il pagamento della retta;
- erogazione di contributo economico, a parziale copertura della retta di ricovero, a favore dell'utente, a seguito di presentazione di apposita domanda.

2 - Il servizio sociale avrà il compito di effettuare una valutazione in merito alla necessità del ricovero, secondo i seguenti criteri:

- condizioni di salute dell'anziano e del disabile da cui deriva un bisogno assistenziale/sanitario che rende impossibile la permanenza nell'ambito familiare e il ricorso a servizi alternativi al ricovero (accertate anche mediante certificazione medico-sanitaria);
- età dell'utente (per l'anziano di norma non deve essere inferiore ai 65 anni, mentre per il disabile di norma non deve essere inferiore ai 18 anni);
- presenza/assenza di una rete familiare in grado di provvedere adeguatamente;
- situazione economica-patrimoniale dell'utente, certificata dall'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).

3 - Il ricovero sarà quindi l'esito di un progetto assistenziale individualizzato, predisposto dal servizio sociale e condiviso con il richiedente, come meglio specificato nell'art. 9 del presente regolamento.

4 - Se la richiesta di contributo economico viene presentata all'ufficio quando il ricovero è già in atto, i familiari sono tenuti a dimostrare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 2.

5 - Verrà data priorità alle richieste d'intervento di anziani, inabili:

- privi di figli o fratelli;
- in stato di abbandono.

Art. 6. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E CRITERI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO COMUNALE

1 - La richiesta di contributo economico va presentata al Servizio Sociale da parte dell'anziano, del disabile o, qualora questi fossero impossibilitati a farlo, del familiare o dell'Amministratore di Sostegno/Tutore o di altra persona di riferimento.

2 - Il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione:

- modulo di richiesta del contributo, compilato in tutte le sue parti;
- verbale d'invalidità civile dell'interessato (o ricevuta di avvenuta presentazione della domanda) e/o

- eventuale altra documentazione medica attestante lo stato di compromissione della salute;
- ISEE socio sanitario residenze;
- estratto conto corrente ed estratto conto titoli aggiornati;
- Modello O-Bis M relativo alla pensione dell'anno corrente.

La documentazione attestante la situazione economica e patrimoniale dovrà essere presentata aggiornata ogni anno, pena l'esclusione dal contributo.

3 - La presentazione della certificazione ISEE per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, è prevista con DPCM 159/2013. Tale certificazione è obbligatoria.

4 - L'intervento economico comunale verrà erogato, solo nel caso in cui la certificazione ISEE dell'utente, non superi la soglia indicata nell'Allegato 1. Questo valore fa riferimento all'anno 2020; per gli anni successivi si demanda alla Giunta comunale la possibilità di adeguare/modificare tale importo di riferimento.

Art. 7. QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMUNE

1 - Per gli utenti con ISEE uguale o superiore alla retta annuale, non è prevista contribuzione da parte del Comune.

2 - La contribuzione del Comune è calcolata individuando il valore minore tra le seguenti due ipotesi:

- A. viene calcolata la differenza tra la retta annuale della struttura di ricovero e il valore ISEE socio sanitario residenze dell'utente. Su questo valore viene calcolata la percentuale di contribuzione indicata nella tabella riportata nell'Allegato 1.
Tali valori fanno riferimento all'anno 2020, per gli anni successivi si demanda alla Giunta comunale la possibilità di adeguare/modificare tali valori.
Sono fatte salve situazioni particolari ed eccezionali per le quali il Comune, su relazione del servizio sociale, può valutare la necessità di un'integrazione superiore.
- B. Ai sensi delle linee guida regionali approvate con D.G.R. 3230/2015, si prevede il versamento diretto dei redditi netti dell'utente (pensioni, rendite, indennità, ecc.) per il concorso al pagamento parziale della retta, mantenendo comunque a suo favore una quota mensile per spese personali.
Il contributo economico comunale è pari alla differenza tra la retta annuale e i redditi netti dell'utente, salvaguardando la sua quota per spese personali pari ai valori indicati nell'Allegato 1.

3 - L'Amministrazione interverrà in ogni caso fino alla retta massima indicata nell'Allegato 1.

Qualora, per situazioni particolari (ad es. necessità immediata di ricovero in struttura) la retta dovesse superare il valore indicato, il Comune provvederà all'integrazione della retta per un periodo massimo di 6 mesi, durante il quale la famiglia si impegna a cercare una collocazione comunque idonea ma più economica. Qualora ciò non avvenisse, trascorso il periodo previsto, il Comune interverrà considerando la retta massima indicata nell'Allegato 1, fatta salva la dimostrata indisponibilità di posti in altre strutture.

4 - Indipendentemente dai conteggi per il calcolo della contribuzione economica a carico dell'Amministrazione Comunale definita dal presente articolo, qualora i parenti dell'utente decidessero di versare una quota per integrare il pagamento della retta di ricovero del loro congiunto, tale quota verrà detratta dal contributo comunale.

ART. 8 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

1 - In presenza di depositi intestati all'utente su conto corrente bancario e/o postale, libretti di risparmio, BOT, CCT ed altri titoli, investimenti finanziari, l'intervento economico comunale verrà erogato solo all'esaurimento dei beni, che dovranno essere utilizzati per il pagamento della retta; verrà comunque lasciata sul c/c dell'utente una somma pari al valore indicato nell'Allegato 1.

2 - In presenza di beni immobili di proprietà esclusiva dell'utente, senza la presenza di familiari residenti:

- se si tratta dell'abitazione principale, il Comune anticipa al massimo per un anno il contributo determinato ai sensi del presente regolamento. Durante tale periodo:
 - o in caso di locazione, il Comune chiederà al beneficiario o al suo tutore/amministratore di sostegno il versamento di quanto percepito per il canone di locazione, dedotte imposte e tasse relative all'immobile, a titolo di rimborso di quanto anticipato dall'Amministrazione a partire dalla stipula del contratto d'affitto;
 - o in caso di non locazione, trascorsi i 12 mesi verrà calcolato d'ufficio il corrispettivo valore dell'affitto, sulla base del servizio quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate, e verrà dedotto dall'importo del contributo calcolato in base all'art 7;
 - o in caso di vendita dell'immobile, i proventi che ne derivano saranno da versare al Comune al fine di rimborsare quanto anticipato dall'Amministrazione e di pagare la quota da integrare per la copertura della retta;
 - o qualora per motivi contingenti di mercato non fosse stato possibile vendere l'immobile entro i 12 mesi, l'Amministrazione si riserva di rivalutare la situazione prorogando per il tempo necessario;
- in caso di ulteriori beni immobili diversi dall'abitazione principale, verrà escluso ogni intervento economico comunale fino all'esaurimento del ricavato della vendita degli stessi per il pagamento della retta.

3 - Se l'interessato vive con il coniuge e/o con figli:

- in presenza di depositi su conto corrente bancario e/o postale, libretti di risparmio, BOT, CCT ed altri titoli, investimenti finanziari: i beni rilevati alla data della richiesta verranno divisi per il n° dei componenti della famiglia e la parte dell'utente verrà considerata quale soglia per l'intervento comunale, come stabilito dal presente articolo;
- in presenza di beni immobili, l'abitazione dei coniugi non verrà presa in considerazione mentre, in caso di ulteriori beni immobili di proprietà dei coniugi, non verrà accolta la richiesta di intervento fino all'esaurimento del ricavato della vendita degli stessi per il pagamento della retta.

4 - Il Comune comunque interverrà economicamente dal momento in cui saranno esaurite le sostanze proprie dell'utente, fatto salvo quanto previsto al comma 1.

Art. 9. PROGETTO INDIVIDUALE DI ASSISTENZA PER L'INTEGRAZIONE RETTA

1 - L'attivazione del contributo economico comunale è subordinata alla predisposizione del Progetto Individuale di Assistenza per l'Integrazione Retta predisposto a cura dell'assistente sociale in accordo con il diretto interessato e/o con i suoi familiari e in collaborazione con gli operatori sanitari in caso d'interventi socio-sanitari integrati.

2 - La stesura del Progetto Individuale di Assistenza per l'Integrazione Retta è effettuata tenendo conto della situazione complessiva della persona/nucleo (sotto il profilo sociale, economico, sanitario e funzionale), della rete familiare e di supporto presente, di eventuali altri servizi/interventi erogati, della presenza nel nucleo di altri familiari in condizione di fragilità (per età avanzata, gravi patologie, disabilità).

3 - Il Progetto Individuale di Assistenza per l'Integrazione Retta, oltre ad individuare gli obiettivi dell'intervento, declina le modalità di copertura della retta e la durata del progetto (di norma della durata massima di un anno rinnovabile).

Il progetto riporta il dettaglio dei conteggi effettuati al fine del calcolo del contributo comunale e l'impegno dell'utente a versare direttamente alla struttura l'eventuale quota a suo carico, pena la sospensione del contributo economico comunale.

Art. 10. DECORRENZA

1 - Il contributo comunale in ogni caso avrà decorrenza a partire dal primo giorno del mese successivo alla

chiusura dell'istruttoria da parte del servizio sociale, che deve avvenire entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza completa di tutta la documentazione richiesta (farà fede la data di protocollo).

Art. 11. ESCLUSIONE DAGLI INTERVENTI

1 - Sono esclusi dagli interventi:

- coloro per i quali il ricovero non è condiviso con il Servizio Sociale, secondo quanto previsto dall'art.5;
- i richiedenti proprietari di beni immobili oltre l'alloggio abitato;
- i richiedenti il cui ISEE è superiore alla soglia prevista (vedi art. 6 comma 4);
- i richiedenti proprietari di beni mobiliari superiori alla soglia prevista (vedi art. 8 comma 1);
- i richiedenti il cui ISEE è pari o superiore alla retta di ricovero.

INTEGRAZIONE ECONOMICA A FAVORE DI PERSONE ANZIANE O DISABILI INSERITE IN STRUTTURE DIURNE

Art. 12. DEFINIZIONE E OBIETTIVI DELLE STRUTTURE DIURNE

1 - Si intendono per servizi socio-assistenziali a carattere diurno le unità di offerta territoriali autorizzate al funzionamento o accreditate o sperimentali rivolte a persone anziane o disabili, che offrano prestazioni assistenziali e di socializzazione.

Si intendono per servizi socio-sanitari a carattere diurno le unità di offerta rivolte a persone in situazione di parziale o totale non autosufficienza con rilevanti limitazioni dell'autonomia.

2 - In riferimento agli anziani le tipologie di struttura attualmente previste dall'ordinamento regionale sono:

- Centri Diurni (socio assistenziale);
- Centri Diurni Integrati (socio sanitaria).

3 - In riferimento ai disabili le tipologie di struttura attualmente previste dall'ordinamento regionale sono:

- Centri Socio Educativi (socio assistenziale);
- Centri Formazione all'Autonomia (socio assistenziale);
- Centri Diurni Disabili (socio sanitaria).

Art. 13. DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

1 - Sono destinatari degli interventi gli anziani e i disabili residenti nel Comune di Concorezzo da almeno un anno, (salvo il caso di situazioni di eccezionale gravità, valutate dal Servizio Sociale).

Art. 14. TIPOLOGIA D'INTERVENTO

1 - Gli interventi attuati sono differenziati rispetto alle necessità e si evidenziano in:

- informazione e orientamento agli interessati sulle strutture accreditate esistenti;
- intervento diretto del servizio sociale nella procedura di inserimento (ricerca della struttura, eventuale pagamento totale o parziale della retta) in caso di persone sole o affidate alla tutela del Comune o nel caso in cui la struttura individuata dal Servizio richieda obbligatoriamente un intervento diretto da parte del Comune per quanto riguarda il pagamento della retta;
- erogazione di contributo a copertura della retta del servizio diurno individuato, a favore dell'utente, a seguito di presentazione di apposita domanda sottoscritta dall'interessato, dall'eventuale amministratore di sostegno/tutore, o da un parente o altra persona di riferimento.

Art. 15. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E CRITERI DI ACCESSO

1 - La richiesta di intervento da parte dell'anziano, del disabile o, qualora questi fossero impossibilitati a farlo, del familiare o dell'Amministratore di Sostegno/Tutore, va presentata al Servizio Sociale.

2 - Il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione:

- modulo di richiesta del contributo, compilato in tutte le sue parti;
- verbale d'invalidità civile dell'interessato (o ricevuta di avvenuta presentazione della domanda) oppure eventuale altra documentazione medica attestante lo stato di compromissione della salute;
- ISEE socio sanitario.

La documentazione attestante la situazione economica e patrimoniale dovrà essere presentata aggiornata ogni anno, pena l'esclusione dal contributo.

3 - L'intervento economico comunale verrà erogato, solo nel caso in cui la certificazione ISEE dell'utente, non superi la soglia indicata nell'Allegato 1. Questo valore fa riferimento all'anno 2020; per gli anni successivi si

demanda alla Giunta comunale la possibilità di adeguare/modificare tale importo di riferimento.

4 - L'Amministrazione Comunale interverrà economicamente fino alle quote massime indicate nell'Allegato 1. Qualora, per situazioni particolari (ad es. necessità immediata di inserimento in struttura semiresidenziale diurna) la retta dovesse superare tale valore, il Comune provvederà all'integrazione della retta per un periodo massimo di 6 mesi, durante il quale la famiglia si impegna a cercare una collocazione comunque idonea ma più economica. Qualora ciò non avvenisse, trascorso il periodo previsto, il Comune interverrà considerando una retta massima indicata, fatta salva la dimostrata indisponibilità di posti in altre strutture.

Art. 16. PROGETTO INDIVIDUALE DI ASSISTENZA PER L'INTEGRAZIONE RETTA

1 - L'attivazione del contributo economico comunale è subordinata alla predisposizione del Progetto Individuale di Assistenza per l'Integrazione Retta predisposto a cura dell'assistente sociale in accordo con il diretto interessato e/o con i suoi familiari e in collaborazione con gli operatori sanitari in caso d'interventi socio-sanitari integrati.

2 - La stesura del Progetto Individuale di Assistenza per l'Integrazione Retta è effettuata tenendo conto della situazione complessiva della persona/nucleo (sotto il profilo sociale, economico, sanitario e funzionale), della rete familiare e di supporto presente, di eventuali altri servizi/interventi erogati, della presenza nel nucleo di altri familiari in condizione di fragilità (per età avanzata, gravi patologie, disabilità).

3 - Il Progetto Individuale di Assistenza per l'Integrazione Retta, oltre ad individuare gli obiettivi dell'intervento, declina le modalità di copertura della retta e la durata del progetto (di norma della durata massima di un anno rinnovabile).

Il progetto riporta il dettaglio dei conteggi effettuati al fine del calcolo del contributo comunale e l'impegno dell'utente a versare direttamente alla struttura l'eventuale quota a suo carico, pena la sospensione del contributo economico comunale.

4 - Il comune, insieme alla struttura ospitante, al termine di ogni anno di frequenza, valuterà l'andamento delle presenze dell'ospite in base ai bisogni riportati nel PI condiviso tra tutti i soggetti coinvolti. Nel caso in cui si riscontrasse, nel corso dell'anno, la non aderenza al PI con assenze continue e/o discontinue per un periodo superiore al 30% della frequenza (calcolo effettuato su 12 mesi) prive di giustificazione; si valuterà insieme alla struttura ospitante, di accogliere la nuova domanda, per la nuova annualità, in modalità part-time.

Art. 17. DECORRENZA

1 - Il contributo comunale in ogni caso avrà decorrenza a partire dal primo giorno del mese successivo alla chiusura dell'istruttoria da parte del servizio sociale, che deve avvenire entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza completa di tutta la documentazione richiesta (farà fede la data di protocollo).

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 18. CASI PARTICOLARI

1 - Per eventuali casi particolari, che presentino condizioni di grave difficoltà e che non possano quindi essere valutati secondo i criteri descritti dal presente regolamento, il contributo potrà essere deliberato da parte della Giunta Comunale, previa relazione del Servizio Sociale, e comunque solo dopo che sia stata presentata tutta la documentazione richiesta per l'istruttoria.

2 - Nell'eventualità che l'utente da ricoverare sia solo, non sia in grado di provvedere da solo alla tutela dei propri interessi, non abbia parenti e presenti una situazione reddituale complessiva tale da configurare un rifiuto dell'istanza di ricovero da parte della struttura per possibile insolvenza, l'Amministrazione Comunale si farà carico della situazione e si attiverà per chiedere al Giudice Tutelare la nomina di un amministratore di sostegno.

Art. 19. VARIAZIONI AI PARAMETRI PREVISTI DALL'ALLEGATO 1 DEL REGOLAMENTO

1 - L'aggiornamento dei valori economici, delle soglie di accesso, delle fasce di ISEE previste dall'Allegato 1 al presente regolamento è di competenza della Giunta Comunale.

Art. 20. VALIDITA' DEL REGOLAMENTO

1 - Tale regolamento ha validità dalla sua approvazione e non ha validità retroattiva.



COMUNE DI CONCOREZZO

SETTORE SERVIZI SOCIALI

**REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE E
DISABILI RICOVERATE IN STRUTTURE RESIDENZIALI ED IN STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI DIURNE**

ALLEGATO 1

*Approvato con Delibera di Consiglio n.77 del 17/12/2020
e modificato con Delibera di Consiglio n.14 del 23/03/2022*

Premessa

Il presente documento “*Allegato 1*” costituisce parte integrante del “*Regolamento degli interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali e semiresidenziali*” specificando le soglie di accesso, le fasce ISEE e valori economici che disciplinano l'intervento da parte dell'Amministrazione Comunale.

I dati fanno riferimento all'anno 2020 e hanno validità dalla data di approvazione. Per gli anni successivi, l'aggiornamento del presente Allegato viene demandato alla Giunta Comunale.

Con riferimento agli **articoli del Regolamento**, si stabilisce quanto segue.

ART. 6

Comma 4

L'intervento economico comunale verrà erogato, solo nel caso in cui la certificazione ISEE socio sanitario residenze dell'utente non superi la soglia massima di € 30.000.

ART. 7

Comma 2

La contribuzione del Comune è calcolata individuando il valore minore tra le seguenti due ipotesi:

- A. viene calcolata la differenza tra la retta annuale della struttura di ricovero e il valore ISEE socio sanitario residenze dell'utente.

Per gli anziani, su questo valore viene calcolata la percentuale indicata nella tabella seguente:

VALORE ISEE SOCIOSANITARIO RESIDENZE	PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE COMUNALE sulla differenza tra retta e ISEE
Da 0 a 6.000,00	65%
Da 6.000,01 a 9.000,00	60%
Da 9.000,01 a 12.000,00	55%
Da 12.000,01 a 15.000,00	50%
Da 15.000,01 a 18.000,00	45%
Da 18.000,01 a 21.000,00	40%
Da 21.000,01 a 24.000,00	35%
Da 24.000,01 a 27.000,00	30%
Da 27.000,01 a 30.000,00	25%

Per i disabili, la contribuzione comunale viene calcolata di norma al 75% della differenza tra retta e ISEE; in caso di contemporanea fruizione di servizi diurni con retta a carico del Comune, la percentuale di contribuzione comunale sulla differenza tra retta e ISEE è stabilita al 40%.

- B. Ai sensi linee guida regionali approvate con D.G.R. 3230/2015, si prevede il versamento diretto dei redditi netti dell'utente (pensioni, rendite, indennità, ecc.) per il concorso al pagamento parziale della retta, mantenendo comunque a suo favore una quota mensile per spese personali.
- Il contributo economico comunale è pari alla differenza tra la retta annuale e i redditi netti dell'utente, salvaguardando la sua quota per spese personali pari ai valori indicati:
- € 70 mensili per le persone anziane
 - € 100 mensili per le persone disabili.

ART. 7

Comma 3

3 - L'Amministrazione interverrà in ogni caso fino alla retta massima indicata di seguito:

- Ricoveri per anziani: l'Amministrazione interverrà fino ad una retta massima pari a quella in vigore nella RSA comunale (€ 1.900). Per pazienti Alzheimer in nucleo protetto il comune interverrà fino ad una retta massima di € 2.700;
- Per ricoveri di disabili: l'Amministrazione interverrà fino ad una retta massima di € 3.200 mensili.

Qualora, per situazioni particolari (ad es. necessità immediata di ricovero in struttura RSA) la retta dovesse superare il valore indicato, il Comune provvederà all'integrazione della retta per un periodo massimo di 6 mesi, durante il quale la famiglia si impegna a cercare una collocazione comunque idonea ma più economica. Qualora ciò non avvenisse, trascorso il periodo previsto, il Comune interverrà considerando la retta massima indicata sopra, fatta salva la dimostrata indisponibilità di posti in altre strutture.

ART. 8

Comma 1

In presenza di depositi intestati all'utente su conto corrente bancario e/o postale, libretti di risparmio, BOT, CCT ed altri titoli, investimenti finanziari, l'intervento economico comunale verrà erogato solo all'esaurimento dei beni, che dovranno essere utilizzati per il pagamento della retta; verrà comunque lasciata sul c/c del ricoverando/to una somma pari a € 5.000.

Art. 15

Comma 3

L'intervento economico comunale verrà erogato, solo nel caso in cui la certificazione ISEE socio sanitario dell'utente non superi la soglia massima di € 45.000.

Comma 4

L'Amministrazione Comunale interverrà economicamente fino alle quote massime di seguito indicate:

- per quanto riguarda l'inserimento in CDI per anziani, l'Amministrazione interverrà fino ad una retta massima pari a 650 euro mensili);
- per quanto riguarda l'inserimento di disabili, l'Amministrazione interverrà a copertura dell'intera retta fino alla quota massima di:
 - € 1.500 mensili per la frequenza presso CDD;
 - € 900 mensili per la frequenza presso SFA;
 - € 1.500 mensili per la frequenza presso CSE.

Qualora, per situazioni particolari (ad es. necessità immediata di inserimento in struttura semiresidenziale diurna) la retta dovesse superare tale valore, il Comune provvederà all'integrazione della retta per un periodo massimo di 6 mesi, durante il quale la famiglia si impegna a cercare una collocazione comunque idonea ma più economica. Qualora ciò non avvenisse, trascorso il periodo previsto, il Comune interverrà considerando una retta massima indicata, fatta salva la dimostrata indisponibilità di posti in altre strutture.